



Autostrada Pedemontana Lombarda

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV dell'Allegato XXI al medesimo Decreto, del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse.

CUP F11B06000270007

CIG 3104654985

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

ARTICOLO 1 – PREMESSE – DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI.....	9
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 3 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE	21
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	21
ARTICOLO 5 - VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	29
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO.....	31
ARTICOLO 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI	31
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
ARTICOLO 9 - DURATA DEL CONTRATTO	35
ARTICOLO 10 - PENALI	37
ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ.....	38
ARTICOLO 12 - COPERTURA ASSICURATIVA.....	38
ARTICOLO 13 -CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPPALTO	39
ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ	39
ARTICOLO 15– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	41
ARTICOLO 16 - RECESSO	44
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI INERENTI LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ	46
ARTICOLO 18 - PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI	49
ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	50
ARTICOLO 20 – RESPONSABILE COORDINATORE DEL GRUPPO DI VERIFICA.....	50
ARTICOLO 21- CLAUSOLA DI RISERVATEZZA - TRASPARENZA	51
ARTICOLO 22 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE.....	52
ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	53
ARTICOLO 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	53
ARTICOLO 25 – SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE	53

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, capitale sociale Euro 200.000.000.00, interamente versato, R.E.A. MI1232570, (C.F./P.I. 08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona del [•], [•], nato a [•], il [•], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];

(di seguito anche “*APL*” e/o “*Stazione Appaltante*” e/o “*Committente*”);

E

SOCIETA' [•], con sede legale in [•], capitale sociale [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•], C.F. [•], P.I. [•], in persona del [•], nato a [•], il [•] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [•] della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli da [•], del [•] e in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con le imprese [•], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [•], racc. [•] del Notaio [•], di [•];

(di seguito anche “*Appaltatore*”);

APL e l'Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “*Parti*” e disgiuntamente “*Parte*”.

* * *

PREMESSO CHE:

- A. l’Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (d’ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di costruzione ed esercizio della autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l’autostrada A/8 (Castronno) (d’ora il poi “Autostrada Pedemontana Lombarda”);
- B. ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione del 21 settembre 1993, ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali;
- C. l’Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia (pubblicata in G.U. n. 113 del 17 maggio 1999) ha individuato, tra gli obiettivi prioritari, “*la riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto*”, da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;
- D. l’art. 2 del sopra citato Accordo individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai sistemi tangenziali e collegamenti autostradali “*il Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo*”;
- E. la Legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede all’art. 21, comma 2, che “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a*

condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale”;

- F.** con D.P.C.M. 2 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
- G.** con la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
- H.** il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il “*1° Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale*”, di cui alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l’Autostrada Pedemontana Lombarda;
- I.** in attuazione della predetta Legge n. 443/2001, è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia l’Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
- J.** il CIPE, con deliberazione n. 77 del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell’Autostrada Pedemontana Lombarda;
- K.** in attuazione delle Direttive Uniche Appalti, 2004/17/CE e 2004/18/CE, con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è stato adottato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture (d’ora innanzi Codice);
- L.** in data 3 ottobre 2006, è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con

modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;

- M.** la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l'“*Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo*”, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;
- N.** ai sensi dell'art. 1, c. 979, della citata Legge 296/2006, le funzioni ed i poteri di Soggetto Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A., per la realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda, sono stati trasferiti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d'ora innanzi solo CAL e/o Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., società, quest'ultima, interamente partecipata dalla Regione Lombardia;
- O.** ai sensi dell'art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione “*per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse*”, in sostituzione ed in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 4, foglio 144);
- P.** a seguito di procedura ristretta, ai sensi dell'art. 177 del Codice, APL ha affidato al Contraente Generale, Pedelombarda S.c.p.a., la progettazione definitiva ed esecutiva, e la realizzazione, con ogni mezzo, di parte dell'Autostrada

Pedemontana Lombarda ed, esattamente, del 1° Lotto della Tangenziale di Como, del 1° Lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8-A9;

- Q.** APL, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato al Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde, la progettazione definitiva della restante parte dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, tra cui vi rientrano le Tratte B1, B2, C, D, Svincolo di Lomazzo, Greenway e TRVA 13- 14;
- R.** con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 l'Autostrada Pedemontana Lombarda è stata ricompresa tra le opere connesse dell'EXPO 2015;
- S.** CAL, ai sensi dell'art. 166 del Codice, ha avviato la procedura di approvazione del Progetto Definitivo del "*Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse*";
- T.** il CIPE, con delibera del 6.11.2009 n. 97 [registrata alla Corte dei Conti in data 19.01.2010 (Reg. 1, Fog. 42) e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 40 del 18 febbraio 2010 (Suppl. Ordinario n. 34)], ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del "*Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse*" (d'ora in poi anche **Collegamento Autostradale**);
- U.** ai fini della indizione della procedura di gara di cui alla successiva premessa W), sulla base delle principali Prescrizioni e Raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE n. 97/2009, APL ha sviluppato la revisione del progetto definitivo del "*Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse*", in aggiornamento del progetto definitivo sottoposto all'approvazione del CIPE, di cui alla precedente premessa T), che è stato approvato con prescrizioni da CAL in data 29 luglio 2010 (d'ora in poi **Progetto Definitivo**);
- V.** il Progetto Definitivo di cui alla precedente premessa U) è stato validato con atto in data 4.08.2010;

- W.** con Bando di Gara (pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2010/S121-183313 del 25/06/2010 e sulla GURI n. 73 del 28/06/2010) APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 del Codice, per l'affidamento della *“progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori concernenti le Tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse”*, ponendo a base di gara il Progetto Definitivo;
- X.** il Progetto Esecutivo, che l'aggiudicatario della procedura di cui alla precedente premessa W) avrà l'obbligo di redigere, dovrà essere oggetto di validazione, ai sensi dell'art. 112 del Codice e della Sezione IV dell'Allegato XXI al medesimo Codice;
- Y.** con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. [•] in data [•], sulla G.U.R.I. n. [•] serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. [•] in data [•], sul sito informatico presso l'Osservatorio n. [•] e, per estratto, sui quotidiani nazionali [•] e [•] rispettivamente del [•] e del [•], e regionali [•] e [•], rispettivamente del [•] e del [•], APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto una procedura aperta per *“per l'affidamento del Servizio di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV dell'Allegato XXI al medesimo Decreto, del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori inerenti alle Tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse”*;
- Z.** ad APL sono pervenute n. [•] offerte;
- AA.** all'esito dell'esperimento della procedura di gara di cui alla premessa Y), l'Appalto è stato aggiudicato definitivamente a [•];
- BB.** sono pervenute le informazioni antimafia richieste alla/e Prefettura/e di [ovvero: è decorso il termine di 45 giorni di cui all'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 252/98

per la richiesta di informazioni antimafia alla/e Prefettura/e di];

CC. il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è F11B06000270007;

DD. il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è 3104654985;

EE. l'Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante la polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 37 dell'All. XXI al Codice;

FF. l'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare, mediante l'apposito Modulo trasmesso dalla Stazione Appaltante, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

GG. è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di seguito il "**Contratto**").

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE – DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI

1.1. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente di cui alla Premessa Y).

1.2. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso.

1.3. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso, i seguenti Documenti Contrattuali, depositati presso APL, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei Documenti

Contrattuali di seguito elencati:

a) Documenti di Gara

- (i) Bando di Gara.
- (ii) Disciplinare di Gara e relativi allegati.
- (iii) Chiarimenti forniti in fase di Gara.

b) Documenti d'Offerta

- (i) Elaborati, documenti e dichiarazioni dell'Offerta.

c) Documenti Normativi

- (i) Il presente atto.
- (ii) Il Protocollo di Legalità stipulato tra le Prefetture U.T.G di Bergamo, Como, Varese, CAL e APL in data 20 dicembre 2010.

d) Documenti Tecnici

- (i) Progetto Definitivo di cui alla Premessa U).
- (ii) Delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 77 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 23 novembre 2006 Serie Generale n. 273) e relativi allegati.
- (iii) Delibera CIPE 6 novembre 2009, n. 97 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 40 del 18 febbraio 2010 – Suppl. Ordinario n. 34) e relativi allegati.
- (iv) Delibera di approvazione CAL del Progetto Definitivo revisionato del 29 luglio 2010.
- (v) Schema di contratto d'appalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui alla premessa W).
- (vi) Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e relativi allegati, relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui alla premessa W).
- (vii) Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche, relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui alla premessa W).

(viii) “*Specifiche prestazionali per la redazione del progetto esecutivo*” contenute nell’allegato “B” al Capitolato Speciale di Appalto di cui al precedente numero (vi), relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di cui alla premessa W).

(ix) Il Progetto Esecutivo dei lavori di cui alla premessa W), una volta approvato in conformità alle previsioni contenute nelle disposizioni di legge, nei documenti contrattuali relativi all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei medesimi lavori.

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali di cui al precedente art. 1.3, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al precedente art. 1.3, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

1.5. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dai Documenti Contrattuali di cui al precedente articolo 1.3, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti *pro tempore*. Tutti i relativi obblighi ed oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di Contratto.

1.6. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. che, come parte legalmente riconosciuta del Contratto, affida all’Appaltatore l’esecuzione dei Servizi oggetto dello stesso.
- b) Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l’Appaltatore, come disciplinato dal Contratto.

- c) Appaltatore: il soggetto o i soggetti, anche temporaneamente riuniti, cui il Committente affida con il Contratto i servizi di verifica del Progetto Esecutivo, come nel prosieguo definiti, ai fini della validazione del medesimo ai sensi dell'art. 112 del Codice e della Sezione IV dell'Allegato XXI al medesimo Codice.
- d) Bando: il Bando di Gara per l'affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento.
- e) CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
- f) CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, cui spettano le competenze indicate agli artt. 161 e ss. del Codice.
- g) Codice: indica il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, Servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni che potranno essere emanate fino al termine del Contratto.
- h) Collegamento Autostradale o Opera: l'insieme degli interventi costituenti il collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e le opere ad esso connesse, come meglio descritti nell'art. 2 del Contratto e la cui progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori costituisce oggetto dell'affidamento di cui alla premessa W).
- i) Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della Convenzione Unica per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del "*Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Giaggiolo e delle opere connesse*" stipulata il 1° agosto 2007.
- j) Contratto: il presente atto nonché tutti gli ulteriori documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi del precedente articolo 1.3.
- k) Corrispettivo: il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto di cui all'art. 6 del Contratto.

- l) Documenti Contrattuali: l'insieme di tutti i documenti di cui all'art. 1.3 del Contratto.
- m) Gruppo di Verifica: indica l'insieme delle professionalità che il concorrente in sede di offerta ha dichiarato di impiegare nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
- n) Lavori: tutti i lavori e le prestazioni senza esclusione alcuna, occorrenti per la realizzazione dell'Opera oggetto dell'affidamento di cui alla premessa W).
- o) Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto.
- p) Ordine Inizio Attività di Prima Fase: l'atto mediante il quale il Committente dispone che l'Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2.4 lett. a).
- q) Ordine Inizio Attività di Seconda Fase: l'atto mediante il quale il Committente dispone che l'Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2.4 lett. b).
- r) Osservatorio: l'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell'art. 7 del Codice.
- s) Progettisti: i soggetti incaricati della progettazione esecutiva nell'ambito della procedura di gara di cui alla premessa W).
- t) Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo dell'Opera da redigersi a cura dei Progettisti oggetto dell'attività di verifica ai fini della validazione da parte dell'Appaltatore di cui al Contratto.
- u) Protocollo di Legalità: il Protocollo stipulato tra le Prefetture U.T.G di Bergamo, Como, Varese, CAL e APL in data 20 dicembre 2010.
- v) Regolamento: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- w) Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica: il soggetto nominato

dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 20 del Contratto.

- x) Responsabile del Procedimento: il soggetto nominato dal Committente ai sensi dell'art. 19 del Contratto, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
- y) Servizi: i servizi di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 112 del Codice e della Sezione IV dell'Allegato XXI al medesimo Codice, del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, oggetto del Contratto.
- z) Stralcio/i funzionale/funzionali: la/le parte/parti del Progetto Esecutivo suscettibile di autonoma Verifica e validazione rispetto all'intero medesimo Progetto.
- aa) Verifica: tutte le attività di verifica ai fini della validazione, nessuna esclusa, ai sensi dell'art. 112 del Codice e della Sez. IV dell'All. XXI al medesimo Codice.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve e al Corrispettivo fisso ed invariabile di cui al successivo articolo 6, l'espletamento, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, ed in conformità alla normativa vigente, di tutte le attività di Verifica del Progetto Esecutivo, anche per Stralci Funzionali, ai fini della validazione del medesimo, ai sensi dell'art. 112 del Codice e della Sezione IV dell'Allegato XXI del Codice medesimo.

2.2. L'Appaltatore è a conoscenza della circostanza che l'Opera oggetto del Progetto Esecutivo comprende:

- a) la Tratta autostradale compresa tra l'autostrada A9 in Comune di Turate (CO) e l'autostrada A4 in Comune di Osio Sotto (BG);
- b) le opere di viabilità ordinaria denominate opere connesse (compresa la

TRVA13/14), identificate con apposite sigle;

c) le opere di viabilità locale e la Greenway.

2.3. L'Opera è suddivisa nelle seguenti quattro Tratte:

a) **la Tratta B1**, con una lunghezza di circa 7,3 km, si estende dall'interconnessione con la A9 Milano-Como-Chiasso (comprensivi di 850 m ad Ovest dell'interconnessione con l'autostrada A9, per il collegamento con la Tratta A in esecuzione) alla SP. ex SS. n. 35 Milano-Meda a Lentate sul Seveso.

Il tracciato principale attraversa i seguenti Comuni:

- in Provincia di Como: Fenegrò, Turate, Cirimido, Lomazzo, Rovellasca, Bregnano, Cermenate;
- in Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano): Lazzate, Lentate sul Seveso.

Lungo la Tratta B1 sono presenti n. 3 svincoli:

- Interconnessione con A9.
- Svincolo di Lazzate.
- Svincolo ex SS. n. 35.

Opere connesse:

- TRCO06 – Raccordo alla SP.n.32 “Novedratese”: il tratto si sviluppa per 825 m attraversando il centro abitato di Copreno a Lentate sul Seveso.
- TRCO11 – Variante alle SP.n.31/SP.n.133: la strada, di lunghezza pari a 10508 m (parte nord 3056 m e parte sud 7452 m) interessa i territori di:
 - in Provincia di Como: Bregnano, Cermenate, Rovellasca, Rovello Porro;
 - in Provincia di Varese: Saronno;
 - in Provincia di Milano: Ceriano Laghetto e marginalmente Lazzate, Misinto.

Viabilità locale:

- Tangenziale di Lazzate con uno sviluppo di 2221 m circa;

b) **la Tratta B2**, con una lunghezza di circa 9,6 km, si estende

dall'interconnessione con la S.P. ex S.S.n.35 in Comune di Lentate sul Seveso (Tratta B1) all'interconnessione con la S.P. ex S.S.n.35 in Comune di Cesano Maderno (Tratta C).

Il tracciato principale interessa i seguenti comuni della Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano):

- Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Meda, Cesano Maderno.

Lungo la Tratta B2 sono presenti n. 3 svincoli.

- Svincolo di Lentate sul Seveso.
- Svincolo di Meda.
- Svincolo di Barrucana.

Viabilità locale:

- Tangenziale di Meda nei comuni di Meda, Seveso e Seregno: il tratto si sviluppa per 698 m.
- Da via De Medici a via Desio: collegamento di via Trento nei comuni di Cesano Maderno e Desio con lo svincolo della SP. ex S.S.n.35 in Comune di Cesano Maderno, per una lunghezza di 2218 m.
- Da via don Sturzo a via De Medici: collegamento di via don Sturzo in Comune di Seveso con via De Medici in Comune di Cesano Maderno, per una lunghezza di 1319 m.
- Tangenziale di Birago in Comune di Lentate sul Seveso: riqualificazione di via F. Gerbino e via Zara e realizzazione di un nuovo collegamento di quest'ultima con via Dei Giovi, per una lunghezza di 937 m.;

c) **la Tratta C**, con una lunghezza di circa 16,6 km (svincolo iniziale escluso), si estende dall'interconnessione con la S.P. ex S.S. n. 35 Milano-Meda in Comune di Cesano Maderno all'interconnessione con la Tangenziale Est in Comune di Usmate-Velate. Il tracciato principale interessa i seguenti comuni della Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano):

Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Camparada, Cesano Maderno, Desio, Lesmo, Lissone, Macherio, Seregno, Sovico, Vedano al Lambro, Vimercate, Usmate Velate.

Lungo la Tratta C sono previsti n. 4 svincoli.

- Svincolo di Cesano Maderno.
- Svincolo di Desio.
- Svincolo di Macherio.
- Svincolo di Arcore – Interconnessione Tangenziale Est.

Opere connesse:

- TRMI10: la viabilità si sviluppa sia a nord che a sud dello svincolo di Macherio, interessando rispettivamente gli ambiti comunali di Macherio, Sovico, Biassono, Vedano al Lambro, Lissone, per una lunghezza totale di 4781 m.
- TRMI17: con lunghezza di 3511 m.

Viabilità locale:

- Collegamento di via Trento nei comuni di Cesano Maderno e Desio con lo svincolo della ex S.S. n.35 in Comune di Cesano Maderno – lunghezza 810 m.;

d) la Tratta D presenta una lunghezza di circa 15,9 km (svincoli terminali esclusi), si estende da appena dopo lo svincolo di interconnessione con la Tangenziale Est (appartenente alla Tratta C), prima dell'attraversamento del fiume Molgora, fino allo svincolo di Interconnessione con l'autostrada A4 (Osio Sotto). Dall'inizio della Tratta allo svincolo di Filago (progr. Km 13+575 circa) il tracciato autostradale è affiancato al tracciato ferroviario della Gronda nord-est Seregno-Bergamo.

Il tracciato principale interessa i seguenti comuni:

- in Provincia di Monza Brianza (in precedenza appartenenti alla Provincia di Milano): Vimercate, Carnate, Bellusco, Sulbiate, Mezzago, Cornate D’Adda;
- in Provincia di Milano: Trezzo D’Adda;
- in Provincia di Bergamo: Bottanuco, Capriate San Gervasio, Filago, Osio Sotto, Brembate.

Lungo la Tratta D sono previsti n. 4 svincoli:

- Svincolo di Bellusco.
- Svincolo di Cornate d’Adda.
- Svincolo/barriera di Filago.
- Svincolo di Osio Sotto - Interconnessione con la A4.

Opere connesse:

- Variante alla TRMI12: collegata al tracciato principale dallo Svincolo di Bellusco, si sviluppa per 3710 m a nord di quest’ultimo attraversando i Comuni di: Vimercate, Aicurzio, Bernareggio.
- Variante alla TRMI14: collegata al tracciato principale dallo Svincolo di Bellusco, si sviluppa, per una lunghezza di 1846,60 m, a sud di quest’ultimo interessando prevalentemente il Comune di Vimercate.
- TRBG01: si estende, per una lunghezza di 1630 m, dall’intersezione a rotatoria esistente sulla SP. n. 115, via Bergamo, nel Comune di Capriate San Gervasio con il Viale delle industrie nel Comune di Bottanuco, realizzando una nuova intersezione a rotatoria al di sopra della galleria naturale Roccolo.
- TRBG03: denominata anche “Dorsale dell’Isola Bergamasca”, compresa tra lo Svincolo di Filago e la SP. n.166, con una lunghezza di circa 6450 m. I comuni interessati dall’attraversamento sono i seguenti: Filago, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d’Isola, Madone e Terno d’Isola.

- TRBG09: riqualifica della strada esistente (Corso Europa) per una lunghezza complessiva di circa 890 m.

Viabilità locale:

- Viabilità di collegamento allo svincolo di Bellusco: si estende per una lunghezza di 766,35m.
- Sistemazione della SP. n.183 di Filago con formazione di nuovi parcheggi;

e) è, altresì, compresa nell'Opera la **Greenway**: si tratta di un percorso ciclabile e pedonale, affiancato da aree verdi e dotato di ramificazioni locali, che si sviluppa dal Parco del Ticino (in Comune di Cassano Magnago) al fiume Brembo (nei comuni di Osio Sotto e Brembate). Il tracciato è suddiviso nelle seguenti tratte:

- Tratta A: si sviluppa per una lunghezza di 28174,22 m.
Comuni interessati: Busto Arsizio, Cassano Magnago, Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Locate Varesino, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Mozzate, Cislago, Limido Comasco, Fenegrò, Cirimido, Lomazzo.
- Tratta B1: si sviluppa per una lunghezza di 16937,30 m.
Comuni interessati: Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto.
- Tratta B2: si sviluppa per una lunghezza di 7333,28 m.
Comuni interessati: Solaro, Cesano Maderno, Bovisio Masciago.
- Tratta C: si sviluppa per una lunghezza di 26654,81 m.
Comuni interessati: Cesano Maderno, Desio, Seregno, Lissone, Macherio, Biassono, Lesmo, Arcore, Vimercate.
- Tratta D: si sviluppa per una lunghezza di 29045,79 m.
Comuni interessati: Vimercate, Bellusco, Sulbiate, Mezzago, Cornate, Suisio, Bottanuco, Filago, Brembate e Osio Sotto;

f) è, altresì, compresa nell'Opera la **TRVA13/14**: si tratta di opera connessa alla

Tratta A, denominata anche “Nuova Varesina”, si estende dalla pk 0+000, in corrispondenza della strada campestre prosecuzione di via Giovanni Pascoli (rotatoria esclusa), alla pk 7+200, in corrispondenza della intersezione con via Camillo Benso di Cavour (rotatoria esclusa), e dalla pk 10+400, in corrispondenza dell’intersezione con via Gorla (rotatoria esclusa), fino alla fine intervento alla pk 16+125, in corrispondenza dell’intersezione con via Albisetti. Il tratto tra la pk 7+200 (rotatoria inclusa) alla pk 10+400 (rotatoria inclusa) è già stato affidato ad altro soggetto. La lunghezza dei due tratti è pari a complessivi 12,9 km.

2.4. Le prestazioni dell’Appaltatore si svilupperanno **in due distinte fasi**, come meglio precisato all’art. 9 del Contratto:

- a) **una prima fase** durante la quale la Verifica dell’Appaltatore avrà ad oggetto il Progetto Esecutivo, anche per Stralci Funzionali;
- b) **una seconda fase**, eventuale, durante la quale la Verifica dell’Appaltatore avrà ad oggetto le modifiche e/o gli adeguamenti che fosse necessario apportare al Progetto Esecutivo già verificato, a seguito di eventuali prescrizioni dettate dal Committente, dal Concedente, anche in sede di approvazione del Progetto medesimo, ovvero dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri Enti competenti in sede di verifica di ottemperanza, ovvero dal CIPE.

2.5. La Verifica dovrà essere effettuata su tutti i documenti costituenti il Progetto Esecutivo, come indicati nell’Allegato XXI al Codice e nelle “*Specifiche prestazionali per la redazione del Progetto Esecutivo*” di cui all’articolo 1.3, lett. d), numero (viii) del Contratto, nonché in tutta la documentazione contrattuale relativa all’affidamento di cui alla premessa W).

2.6. Il Committente, al fine di ottimizzare le prestazioni e di renderle interattive con la fase della progettazione, si riserva la facoltà di disporre l’Ordine di Inizio Attività di Prima Fase già durante la redazione degli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo e

prima del completamento del medesimo. L'Appaltatore, pertanto, è a conoscenza ed accetta la circostanza che al medesimo potranno essere trasmessi, per l'espletamento delle necessarie verifiche, gli elaborati progettuali costituenti, parzialmente ovvero totalmente, le elaborazioni relative a specifici tematismi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la progettazione stradale, le opere strutturali, gli impianti tecnici, le misure di ambientazione, la mitigazione ed il piano di monitoraggio, le interferenze, gli espropri, la cantierizzazione, il piano di sicurezza e di coordinamento, il computo metrico estimativo.

ARTICOLO 3 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE

3.1. Il Committente si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto. In particolare, il Committente provvede a consegnare all'Appaltatore copia della documentazione contrattuale occorrente per l'esecuzione del Contratto, che non sia stata già consegnata in fase di gara.

3.2. L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui ai precedenti artt. 1.3 e 3.1. esclusivamente per gli scopi inerenti all'esecuzione del Contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla al Committente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

3.3. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Appaltatore a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

4.1. L'Appaltatore si obbliga ad espletare i Servizi oggetto del Contratto con le modalità e nei tempi stabiliti nello stesso e in conformità all'art. 112 del Codice e alla Sez. IV dell'All. XXI al Codice medesimo e, comunque, nel rispetto della normativa

vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

4.2. Nello specifico, tutte le verifiche ai fini della validazione del Progetto Esecutivo, anche per Stralci Funzionali, devono essere condotte, ai sensi dell'art. 33 dell'All. XXI al Codice, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) completezza della documentazione progettuale;
- b) contenuto degli elaborati;
- c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- d) controllo incrociato tra gli elaborati;
- e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.

4.3. Ai fini del precedente comma 4.2 si intendono per:

- a) completezza della documentazione progettuale: il controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il Progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti;
- b) controllo del contenuto degli elaborati: il controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali);
- c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche:
 - univoca definizione dell'Opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi;
 - congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le

prescrizioni contenute nello schema di contratto;

d) controllo incrociato fra elaborati:

- verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte;
- verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;

e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento:

- accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione;
- rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal Committente;
- attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalità dell'Opera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati;
- verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisorie e definitive;
- verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere;
- rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali altri organismi e controllo

del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;

- rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;
- rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi, con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d'appalto.

4.4. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.3 l'Appaltatore dovrà:

- a) per la relazione generale, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- b) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - le necessità operative del Committente e con le prescrizioni dettate dagli Enti competenti in sede di approvazione del Progetto Definitivo;
 - la disciplina normativa applicabile;
 - le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - le regole di buona progettazione;
- c) per le relazioni di calcolo:
 - verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'Opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - verificare che il dimensionamento dell'Opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello esecutivo

di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;

- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

d) per i capitolati, i documenti prestazionali:

- verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
- verificare, inoltre, la coerenza tra le prescrizioni prestazionali e capitolari e quelle di prezzo, oltre che con quelle eventualmente riportate negli elaborati grafici;

e) per la documentazione di stima economica:

- verificare che i costi assunti alla base del calcolo della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- verificare che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nella lista dei prezzi;
- verificare che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi della lista prezzi;
- verificare che gli elementi di computo comprendano tutte le opere previste

nella documentazione prestazionale e capitolare e comunque corrispondenti agli elaborati grafici e descrittivi;

- verificare che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard e conformi a quanto previsto negli elaborati del progetto definitivo;
- verificare le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- verificare che i totali calcolati siano corretti;
- verificare che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal Committente;

f) per il piano di sicurezza e coordinamento:

- verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'Opera e le relative interferenze ed in conformità dei relativi magisteri;
- verificare che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'Opera;

g) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 16 e 26 dell'Allegato XXI al Codice e, comunque, nel rispetto di quanto prescritto dalla Committente.

4.5. Le attività di verifica svolte dovranno risultare da specifici verbali sottoscritti dai componenti il Gruppo di Verifica, per le parti di rispettiva competenza oltre che dal Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica, che l'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente.

4.6. Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna all'Appaltatore della documentazione completa del Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dovrà trasmettere un **rapporto finale di prima fase** nel quale verranno riportate le risultanze di tutte le

verifiche effettuate. Tale rapporto può contenere pareri sospensivi e/o condizionati, purchè l'Appaltatore ne abbia preventivamente affrontato i contenuti con il Responsabile del Procedimento e con i Progettisti e abbia indicato nel rapporto medesimo le attività e le migliorie da condursi da parte dei Progettisti per il superamento di tali non conformità. Decorso 30 (trenta) giorni dalla consegna completa all'Appaltatore degli elaborati progettuali oggetto delle eventuali modifiche e/o adeguamenti di cui al precedente art. 2.4, lett. b), dovrà essere trasmesso **un rapporto finale di seconda fase**, avente contenuti analoghi a quello di prima fase sopra indicato.

4.7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere i verbali ed i rapporti di cui ai precedenti articoli 4.5 e 4.6, nonché gli eventuali verbali redatti nel corso dell'espletamento dei Servizi, nel numero di copie e nel formato che verrà richiesto dal Committente.

4.8. La documentazione di cui al precedente art. 4.7 dovrà essere redatta in lingua italiana nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, nonché di quella che dovesse entrare in vigore nel corso della durata del Contratto, l'Appaltatore rinunciando, sin d'ora, a far valere per tale evenienza ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta comunque denominata.

4.9. L'Appaltatore svolgerà le attività con le modalità esecutive e tecniche indicate nell'Offerta mediante personale proprio, ovvero mediante i soci o i consulenti in numero ed in possesso di qualifiche adeguate. Le prestazioni professionali specialistiche dovranno essere svolte dalle professionalità costituenti il Gruppo di Verifica quale indicato nell'Offerta. L'integrazione delle varie prestazioni specialistiche dovrà avvenire sotto la direzione del Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica.

4.10. L'Appaltatore eseguirà le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile del Procedimento cui spetterà il compito di convocare le riunioni con i Progettisti secondo i programmi concordati con l'Appaltatore.

4.11. Il Committente si riserva la facoltà di integrare eventualmente le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità ed all'oggetto della Verifica nonché di impartire, in

qualsivoglia momento, istruzioni operative; l'Appaltatore è obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente, rinunciando fin d'ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta comunque denominata.

4.12. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi Servizi sono destinati.

4.13. L'Appaltatore accetta che i Servizi oggetto del Contratto, ed in generale tutte le prestazioni comunque dovute dall'Appaltatore a termini di Contratto, sono strettamente connesse ed accessorie alle prestazioni oggetto del contratto concluso tra il Committente e il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di cui alla premessa W).

4.14. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività di Verifica nel pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni contenute nelle normative UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

4.15. L'Appaltatore si obbliga ad operare secondo un Piano della Qualità basato sulla pertinente serie di norme UNI EN ISO 9001.

4.16. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con la massima professionalità e qualità, con la diligenza dovuta in relazione all'attività esercitata e nel rispetto dei tempi indicati all'articolo 9 del Contratto.

4.17. Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela, salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale ed assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i Servizi, nonché delle successive modifiche ed integrazioni dei contratti medesimi ed in genere di ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località,

successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento.

ARTICOLO 5 - VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

5.1. Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente che mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

5.2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera, né, tantomeno, limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

5.3. È in facoltà del Committente di accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la idoneità professionale dei soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti; a tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire al Committente

l'effettuazione di verifiche ed ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa, nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

5.4. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore e dovrà essere immediatamente sospeso a totale carico dell'Appaltatore medesimo, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo art. 15.3.

5.5. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Verifica indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno del Gruppo, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 15.3.

5.6. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Appaltatore dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente.

5.7. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

5.8. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore ai sensi del Contratto.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO

6.1. A titolo di Corrispettivo per le obbligazioni assunte nel Contratto, come determinato all'esito dell'aggiudicazione, il Committente si impegna a corrispondere all'Appaltatore un importo complessivo, calcolato forfettariamente "a corpo", in modo onnicomprensivo, fisso ed invariabile, pari ad Euro [●] = (Euro [●]), spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi.

6.2. Il Corrispettivo di cui al precedente comma 6.1 resta fisso ed invariabile, per tutta la durata del Contratto, senza che possa essere invocata alcuna variazione.

6.3. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 6.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel Contratto, secondo i tempi e le modalità in essi stabiliti, ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione dei Servizi, nonché ogni e qualsiasi attività, obbligazione e prestazione che, se pure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell'oggetto del Contratto e conseguente all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

7.1. Il Corrispettivo di cui al precedente art. 6.1 verrà corrisposto con le modalità di seguito indicate:

- a)** il 40% (quaranta per cento) alla consegna del/i verbali di cui all'art. 4.5, relativo/i

alle attività di verifica di almeno il 50% degli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo;

b) il 40% (quaranta per cento) alla consegna del rapporto finale di prima fase di cui all'art. 4.6;

c) il 20% (venti per cento) alla consegna del rapporto finale di seconda fase di cui all'art. 4.6. In mancanza di modifiche e/o adeguamenti da apportare ai documenti progettuali ai sensi del precedente art. 2.4, lett. b), il 20% del Corrispettivo verrà corrisposto alla data di approvazione del Progetto Esecutivo da parte di tutti i soggetti competenti.

7.2. Avvenuta la maturazione di ciascun pagamento, la relativa corresponsione avverrà entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento da parte del Committente della relativa fattura; il rispetto dei termini di pagamento da parte del Committente è, pertanto, subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della corrispondente fattura. Ogni fattura dovrà avere la seguente intestazione: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano, P.I./C.F. 0855815015, con espressa indicazione del C.I.G. e del C.U.P. come indicati nelle Premesse ed essere inviata ad: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano.

7.3. L'emissione delle fatture dovrà essere preceduta da nulla osta rilasciato dal Responsabile del Procedimento che accerterà la conformità delle attività svolte alle previsioni contrattuali. Il pagamento di ciascuna rata di Corrispettivo è in ogni caso subordinato alle verifiche in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto negli artt. 4, 5 e 6 del d.P.R. 207/2010.

7.4. In caso di ritardo, per causa imputabile al Committente, nel pagamento delle somme dovute rispetto al termine di cui al precedente art. 7.2., l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi corrispettivi al tasso legale *pro-tempore* sulle somme dovute.

7.5. In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

7.6. L'Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche "L. 136/2010") e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

8.2. Ai fini di cui al precedente comma 8.1, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. ed il C.U.P., entrambi identificati nelle Premesse.

8.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al

presente articolo e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell'art. 3, co. 9 *bis*, della Legge 136/2010 e dell'art. 9 del Protocollo di Legalità, le conseguenze di cui all'articolo 15.1 del Contratto.

8.5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [●]

Istituto: [●]

Agenzia: [●]

IBAN: [●]

Intestatario del conto: [●]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]

Codice fiscale: [●]

Data di nascita: [●]

Luogo di nascita: [●]

Residenza: [●]

Indirizzo: [●]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]

Codice fiscale: [●]

Data di nascita: [●]

Luogo di nascita: [●]

Residenza: [●]

Indirizzo: [●]

8.6. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della Legge 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti. Le disposizioni di cui al presente art. 8.6. si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti secondo quanto previsto dagli artt.

34, comma 1, lett. e), e 37 del Codice.

8.7. L'Appaltatore è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l'art. 6 della L. 136/2006.

ARTICOLO 9 - DURATA DEL CONTRATTO

9.1. La durata complessiva del Contratto è fissata presuntivamente in n. 480 (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'Ordine di Inizio Attività, di cui:

a) n. 180 (centottanta) giorni presunti per lo svolgimento delle attività di Prima Fase di cui al precedente art. 2.4 lett. a);

b) n. 60 (sessanta) giorni presunti per lo svolgimento delle attività di Seconda Fase di cui al precedente art. 2.4 lett. b);

c) n. 240 (duecentoquaranta) giorni presunti costituenti il tempo intermedio tra la Prima Fase e la Seconda Fase necessario per l'acquisizione delle approvazioni del Progetto Esecutivo, anche per stralci funzionali, e per la eventuale rielaborazione dello stesso da parte del soggetto incaricato della progettazione.

9.2. L'Appaltatore è a conoscenza del fatto che la durata di cui al precedente comma 9.1 è meramente indicativa ed è stata stimata sulla base della tempistica prevista per lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e dei tempi stimati per lo svolgimento delle relative attività di approvazione e verifica di ottemperanza e che, pertanto, la durata complessiva del Contratto, così come la durata delle attività di Prima Fase e di Seconda Fase e del tempo intermedio potrebbero variare in conseguenza di variazioni della tempistica prevista per l'espletamento delle attività di progettazione, nonché dei tempi stimati per l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte di APL, del Concedente e di eventuali altri Organi/Enti competenti e per la verifica di ottemperanza del Progetto Esecutivo; l'Appaltatore rinuncia, pertanto, fin d'ora ad avanzare richieste

e/o pretese comunque denominate in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la maggiore durata del vincolo contrattuale e/o con la diversa articolazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

9.3. Parimenti, nessuna pretesa in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati nonché in ordine a maggiori tempi potrà essere avanzata dall'Appaltatore in conseguenza del tempo eventualmente intercorso tra la data di stipula del Contratto e la disposizione da parte di APL degli Ordini di cui al precedente comma 9.1.

9.4. **Ferma restando la durata del vincolo contrattuale** come sopra individuata, per l'espletamento delle attività di propria competenza, **l'Appaltatore è, altresì, tenuto al rispetto dei termini di seguito indicati:**

- a) l'attività di verifica parziale degli elaborati nell'ipotesi di cui al precedente art. 2.6 dovrà essere ultimata nel termine di 15 (quindici) giorni consecutivi e naturali decorrenti dalla consegna del relativo componente progettuale;
- b) l'attività di verifica finale del Progetto Esecutivo dovrà essere ultimata nel termine di 30 (trenta) giorni consecutivi e naturali decorrenti dalla consegna della documentazione progettuale completa;
- c) l'attività di verifica delle eventuali modifiche e/o degli adeguamenti di cui al precedente art. 2.4 lett. b) dovranno essere ultimate nel termine di 30 (trenta) giorni consecutivi e naturali decorrenti dalla consegna completa della documentazione progettuale oggetto di modifica/adeguamento.

9.5. Entro i termini di cui al precedente articolo 9.4 l'Appaltatore dovrà trasmettere ad APL, ai sensi dei precedenti articoli 4.5 e 4.6, i verbali e/o i rapporti finali di prima e di seconda fase, relativi alle attività di verifica effettuate.

ARTICOLO 10 - PENALI

10.1. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei termini di cui al precedente articolo 9.4 comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- a) **per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 9.4 lett. a)**, si applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale ;
- b) **per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 9.4 lett. b)**, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- c) **per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 9.4 lett. c)**, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
- d) **per ogni giorno di ritardo nella restituzione della documentazione contrattuale di cui al precedente art. 3.1 rispetto al termine di cui al precedente art. 3.2**, si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

10.2. Le penali di cui al precedente art. 10.1 verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo ed, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

10.3. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Appaltatore.

10.4. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del Corrispettivo complessivo pari ad € [●] = (euro [●]), di cui al precedente art. 6.1, salvo il diritto del Committente di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 15.1. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

10.5. Il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al precedente

art. 10.1 lett. a), b), c) laddove i verbali e/o i rapporti, seppur consegnati nei tempi previsti, presentino vizi, difetti, incompletezze e carenze tecniche. In tal caso le penali saranno applicate a decorrere dalla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la trasmissione del verbale o del rapporto e la consegna del medesimo verbale e/o rapporto emendato dalle irregolarità riscontrate dal Committente. Ferma restando l'applicazione delle penali, la mancata eliminazione di tali irregolarità entro il termine all'uopo assegnato dal Committente darà facoltà al medesimo di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art.15.3

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

11.1. Il Committente ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i Servizi oggetto del Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore, per ragioni di pubblico interesse o necessità ovvero per cause di forza maggiore, ovvero nel caso di sospensione, anche parziale, delle attività di progettazione.

11.2. Cessate le cause che hanno determinato la sospensione totale o parziale delle attività, il Committente ordinerà la ripresa dei Servizi comunicando gli eventuali maggiori termini contrattuali.

11.3. Fermo restando l'eventuale riconoscimento dei maggiori termini contrattuali, non spetterà all'Appaltatore alcun maggior compenso, onere, indennizzo o risarcimento comunque denominato.

ARTICOLO 12 - COPERTURA ASSICURATIVA

12.1. Come indicato nelle Premesse, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha consegnato ad APL polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 37 dell'All. XXI al Codice, rilasciata da primaria Compagnia assicuratrice a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei Servizi oggetto di affidamento con il Contratto, con un massimale pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

12.2. La copertura assicurativa di cui al precedente comma 12.1 decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto e cessa alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio dei Lavori.

12.3. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza resteranno a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore è obbligato ad esibire al Committente, per tutta la durata del Contratto, la prova dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi relativi al periodo di validità della polizza.

ARTICOLO 13 -CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPPALTO

13.1. È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

13.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla L. 136/2010. A tal fine, l'Appaltatore cedente ha l'obbligo di comunicare al cessionario il CIG, il CUP, nonché gli estremi del conto corrente dedicato, di cui al precedente articolo 8.5. Il cessionario dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e dovrà comunicarne gli estremi identificativi al Committente per i pagamenti afferenti il Contratto. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del cessionario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di bonifico bancario e, comunque, mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, utilizzando i conti correnti dedicati, rispettivamente del cedente e del cessionario, ed indicando il CUP e il CIG.

13.3. E' vietato il subappalto di tutti o parte dei Servizi oggetto del Contratto.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ

14.1. L'Appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento dei Servizi e di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, nonché unico responsabile di

qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello stesso.

14.2. L'Appaltatore è tenuto a rifare integralmente o parzialmente le verifiche degli elaborati progettuali e dei relativi rapporti ove ciò gli sia richiesto da APL, qualora gli stessi dovessero presentare vizi, difetti, errori, carenze tecniche ed omissioni senza che per questo possa avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi, risarcimenti e/o indennizzi, comunque, denominati.

14.3. Al rifacimento delle verifiche e dei rapporti l'Appaltatore dovrà provvedere nei tempi e con le modalità indicati da APL.

14.4. L'Appaltatore è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o a cose in dipendenza o comunque in connessione con le attività oggetto del Contratto.

14.5. L'Appaltatore ai sensi dell'art. 36, comma 1, dell'All. XXI al Codice risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del Progetto Esecutivo validato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.

14.6. L'Appaltatore che sia inadempiente agli obblighi previsti dal Contratto e dalla disciplina vigente in materia soggiace alle conseguenze previste dall'art. 36, comma 2, dell'All. XXI al Codice.

14.7. Il Committente è estraneo ai rapporti dell'Appaltatore con i propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto. Resta inteso che il Committente non assumerà alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori o alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

14.8. L'Appaltatore terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia terzo dovesse avanzare in dipendenza o comunque in connessione con le attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto.

14.9. Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo riconducibili all'attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto, quest'ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece o, comunque, a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse costretto a pagare, con espressa facoltà per quest'ultimo di trattenere le relative somme dai pagamenti maturati e *maturandi* da erogarsi in favore dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1. Oltre a tutte le ipotesi espressamente previste nel Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, la risoluzione del Contratto opererà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile ("*Clausola risolutiva espressa*"), nei seguenti casi:

- a) qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. della Legge 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di APL, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai Servizi nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- b) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei Servizi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore

nell'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto;

- d)** violazione dell'obbligo di rilasciare e mantenere efficace la copertura assicurativa di cui all'art. 12 del Contratto;
- e)** conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dei Servizi per cause imputabili all'Appaltatore superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Contratto;
- f)** conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dei Servizi che comporti l'applicazione di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo di cui all'art. 6 del Contratto;
- g)** in caso di violazione del divieto di affidamento in subappalto dei Servizi oggetto del Contratto;
- h)** grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i)** in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell'Appaltatore concretizzi un grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice.

15.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 15.1, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r., l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.

15.3. Oltre alle ipotesi espressamente previste nel Contratto, il Committente si riserva, altresì, il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 del Codice Civile ("*Diffida ad adempiere*"), fatto salvo il risarcimento del danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- a) abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) per 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto;
- b) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza di cui all'art. 21 del Contratto;
- c) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità al Contratto, di tutto o parte delle prestazioni di cui allo stesso;
- d) in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 5.4, 5.5, 10.5 e 20.4 del Contratto.

15.4. Nelle ipotesi indicate al precedente comma 15.3, il Committente invierà all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi - e qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine indicato, il Contratto sarà automaticamente risolto.

15.5. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei Servizi regolarmente eseguiti ed accettati dal Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Committente dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal Committente medesimo.

15.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all'art. 10 del Contratto, qualora nel frattempo maturate.

15.7. Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma 15.2 o dalla scadenza del termine di diffida di cui al precedente comma 15.4, l'Appaltatore dovrà procedere a consegnare al Committente tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque connessi

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, a qualunque titolo detenuti ivi compresa la documentazione di cui al precedente art. 3.

15.8. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 15.7.

15.9. Al momento della risoluzione il Committente diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di tutti i documenti e gli elaborati eventualmente prodotti dall'Appaltatore, dai suoi ausiliari e dai soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o in connessione con l'espletamento delle attività oggetto del Contratto nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta anche in ordine a riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

15.10. L'Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento il servizio in corso alla data di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 16 - RECESSO

16.1. Il Committente, ai sensi dell'art. 134 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

16.2. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.

16.3. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 16.2, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 134 del Codice, con

espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

16.4. In considerazione della natura di concessionaria di APL e della stretta correlazione ed accessorietà dei Servizi oggetto del Contratto rispetto alle attività progettuali oggetto del contratto tra APL e l'aggiudicatario della procedura di cui alla premessa W), l'Appaltatore riconosce ed accetta con la sottoscrizione del Contratto, rinunciando fin d'ora ad avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati rispetto a quelli previsti nei successivi commi 16.6 e 16.7, che APL potrà procedere al recesso dal Contratto nelle ipotesi di seguito indicate ed alle condizioni previste nei successivi art. 16.5, 16.6 e 16.7:

- a) in caso di revoca e/o decadenza della Concessione anche per colpa del Committente;
- b) ove, per qualsivoglia causa o motivo, non si addivenga all'affidamento della procedura di cui alla premessa W);
- c) ove, per qualsivoglia causa o motivo, non si addivenga alla stipula del contratto di affidamento di cui alla precedente lett. b);
- d) in caso di risoluzione o di recesso, per qualsivoglia causa o motivo, dal contratto di cui alla precedente lett. c).

16.5. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.

16.6. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 16.4 intervenga prima della comunicazione dell'Ordine di Inizio Attività di Prima Fase, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto, semprechè esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente.

16.7. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 16.4 intervenga in qualsiasi

momento successivo alla comunicazione dell'Ordine di Inizio Attività di Prima Fase, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

16.8. Trovano applicazione al recesso disposto ai sensi del presente articolo, le disposizioni di cui ai precedenti art. 15.7, 15.8 e 15.9.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI INERENTI LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ

17.1. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente le disposizioni del Protocollo di Legalità di cui all'art. 1.3, lett. c), punto (ii) del Contratto.

17.2. In particolare, l'Appaltatore, con la stipula del Contratto si impegna:

- a.** a fornire ad APL tutti i dati e le informazioni previste dal predetto Protocollo di Legalità ed, in particolare, dall'art. 1 del medesimo, nei tempi e con le modalità ivi indicate;
- b.** a denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia ed in ogni caso a CAL e ad APL, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso di esecuzione del Contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del Contratto;
- c.** a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione a CAL e ad APL, ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o simili a determinate

- imprese, danneggiamenti o furti ai beni personali o in cantiere, ecc.);
- d.** a dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del Contratto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze, fermo restando che l'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria;
 - e.** ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essi vengano posti in essere;
 - f.** a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del Gruppo Interforze di cui all'art. 10 del Protocollo di Legalità di cui all'art. 1.3, lett. c), punto (ii) del Contratto;
 - g.** ad inserire, nei subcontratti a qualunque titolo inerenti e/o connessi con l'esecuzione del Contratto una apposita clausola avente gli stessi contenuti di cui al presente articolo e mediante la quale i subcontraenti accettano espressamente quanto previsto nel Protocollo di Legalità, ivi comprese le ipotesi sanzionatorie e le ipotesi di revoca e/o risoluzione del subcontratto.

17.3 L'Appaltatore accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto:

- a.** qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del d.P.R. 252/2008 e del Protocollo di Legalità di cui all'art. 1.3, lett. c), punto (ii) del Contratto e queste abbiano dato esito positivo o comunque intervengano cause ostative alla prosecuzione del

Contratto comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;

- b. nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente comma 17.2, lett. b) e c).

17.4 L'Appaltatore accetta, altresì, espressamente che è in facoltà del Committente procedere alla risoluzione del Contratto o alla revoca dell'Affidamento nei seguenti casi:

- a. nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente comma 17.2, lett. a);
- b. a seguito della valutazione degli *“elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione [...] dei requisiti soggettivi”* forniti dalla Prefettura competente secondo il disposto dell'art. 1, *septies*, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i.;
- c. ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. 252/1998, in conseguenza del rilascio di informazioni supplementari *“atipiche”* o della segnalazione da parte della Prefettura o della Direzione Provinciale del Lavoro relativa a pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
- d. nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente comma 17.2, lett. d) ed e).

17.5. Nei casi di risoluzione del Contratto o revoca dell'affidamento disposta ai sensi del presente articolo, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 15 per le ipotesi di risoluzione del Contratto.

17.6. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente comma 17.2, lett. a), ivi inclusi quelli relativi alle variazioni

societarie, nonché nel caso in cui il Contratto venga risolto in conseguenza di informazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, anche atipiche, all'Appaltatore verrà applicata una sanzione pecuniaria, in misura pari al 10% dell'importo del Contratto, fatto salvo il maggior danno.

17.7. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore accetta esplicitamente il sistema sanzionatorio di cui al Protocollo di Legalità di cui all'art. 1.3, lett. c), punto (ii) del Contratto, ivi compresa la possibilità di revoca dell'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del Contratto o la revoca dell'affidamento da parte di APL nei casi indicati all'art. 3 e 9 del predetto Protocollo di Legalità e la facoltà di risoluzione del Contratto o di revoca dell'affidamento nelle ipotesi contemplate dall'art. 4 del Protocollo medesimo.

ARTICOLO 18 - PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

18.1. È espressamente convenuto che il Committente acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione a tutti gli effetti di legge, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di tutti i dati, documenti, analisi, e relativi supporti informatici, prodotti dall'Appaltatore.

18.2. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, quanto indicato al precedente comma 18.1. per finalità che non siano direttamente connesse all'esecuzione del Contratto.

18.3. L'Appaltatore, in nome proprio e dei propri dipendenti, ausiliari, incaricati, garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

18.4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere

dell'ingegno, idonei al miglior svolgimento dell'incarico.

18.5. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari o concessionari dei brevetti, marchi, licenze, ed alle eventuali controversie che dovessero insorgere con tali soggetti; l'Appaltatore medesimo si obbliga espressamente a sollevare e tenere indenne il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di detti diritti dovessero avviare nei suoi confronti.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

19.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giuliano Lorenzi via [•] - [•] Milano, Tel. [•] - fax. [•] – e mail: g.lorenzi@pedemontana.com

19.2. Il Committente comunicherà per iscritto all'Appaltatore l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento.

19.3. Ogni comunicazione del Committente all'Appaltatore verrà trasmessa dal Responsabile del Procedimento.

19.4 Le comunicazioni contenenti rilievi strettamente tecnici verranno inoltrate al Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica di cui al successivo art. 20.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILE COORDINATORE DEL GRUPPO DI VERIFICA

20.1. Il Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica è il Sig. [•] nato a [•] il [•].

20.2. Il Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica è il soggetto referente a cui fanno capo le professionalità componenti il Gruppo di Verifica.

20.3. Il Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica deve essere in possesso per tutta la durata del Contratto delle qualifiche previste dalla normativa vigente per ricoprire l'incarico di cui al presente articolo e per assumere i poteri di coordinare il Gruppo di Verifica e dare esecuzione a quanto richiesto e/o disposto dal Committente.

20.4. Il Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica potrà essere sostituito

solamente previa autorizzazione scritta del Committente, Il sostituto dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti e capacità professionali del sostituito. In caso di sostituzione del Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica non autorizzata, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del precedente art. 15.3.

20.5. Il Committente potrà richiedere in ogni momento la sostituzione del Responsabile Coordinatore del Gruppo di Verifica senza che, per questo, l'Appaltatore possa avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi, risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati.

ARTICOLO 21- CLAUSOLA DI RISERVATEZZA - TRASPARENZA

21.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni relative a procedimenti, tracciati, disegni, strutture, attrezzature e, in generale, alle attività oggetto del Contratto e ai Lavori, che vengano messe a sua disposizione da APL o da CAL e/o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle sue prestazioni o che fossero prodotti da esso stesso.

21.2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

21.3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l'Appaltatore è obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto ed all'Opera.

21.4. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del

Contratto;

- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com e di impegnarsi nell'esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi.

21.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 21.4, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 21.4, APL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del precedente articolo 15.3, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 22 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

22.1. Tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

23.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. In particolare l'Appaltatore esprime consenso alla pubblicazione dei dati relativi all'affidamento del Contratto.

ARTICOLO 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

24.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, s'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti attuativi e esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 25 – SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE

25.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

Il Contratto consta di n. [●] facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina scritta su [●] righe.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano [●]

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

[●]

L'APPALTATORE

[●]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente Contratto è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: 4 (Obblighi dell'Appaltatore – Modalità di svolgimento dei Servizi), 10 (Penali), 11 (Sospensione delle Attività), 12 (Copertura assicurativa), 13 (Cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto), 14 (Responsabilità), 15 (Clausola Risolutiva Espresa – Risoluzione del Contratto), 16 (Recesso), 22 (Soluzione delle Controversie – Foro competente)

L'APPALTATORE

[●]